

N. R.G. 968/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Prima

Sent. N. 291/13
R.G. N. 968/09
CROL. N. 181/13
Rep. N. 865/13

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2009 promossa da:

CREDITO EMILIANO s.p.a. con il patrocinio dell'avv. Mario Franchella e dall'avv. Marco Baioni, elettivamente domiciliato in Piazza Teofilo Folengo, 1 Mantova presso lo studio dell'avv. M. Baioni come da mandato a in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

1) **SMA ITALIA s.r.l.**

2) **SHADOW s.r.l.** entrambe con il patrocinio dell'avv. Amedeo De Maio e dell'avv. Anita Restani, elettivamente domiciliate in Via Principe Amedeo, 27 - Mantova presso l'avv. Anita Restani come da mandato a margine della comparsa di risposta;

CONVENUTE

e con l'intervento di

FALLIMENTO SMA ITALIA s.r.l. con il patrocinio dell'avv. Alberto Gandolfi, elettivamente domiciliata in Via Valsesia, 61 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M'.

Mantova presso il suo studio come da mandato in calce alla comparsa di risposta;

TERZO INTERVENUTO

Oggetto: "Revocatoria ordinaria".


CONCLUSIONI

Per l'attore:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*

In via principale e nel merito:

- Revocarsi, siccome posto in essere in frode alle ragioni del concludente istituto di credito, e quindi dichiararsi inefficace nei suoi confronti, l'atto di compravendita immobiliare stipulato con atto 28.07.2008, a ministero dott. Giampaolo Fabbi, Notaio in Mantova, rep. n. 67443 e racc. n. 20899, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Mantova il 6.8.2008 al n. 9021 Serie I T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova il 6.8.2008 con nota n. 12128 R.G. e n. 7125 R.P., rettificata in data 29.08.2008 con nota n. 12899 R.G. e n. 7558 R.P., con il quale sono stati venduti da SMA Italia Srl a Shadow Srl i seguenti beni:
- Immobile n. 1 , Comune Mantova (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 11, particella 235 subalterno 1;
- Immobile n.2, Comune Mantova (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 11, particella 235 subalterno 2;
- Immobile n.3, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 4, particella 1048 subalterno 7;
- Immobile n.4, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 4, particella 1048 subalterno 307;
- Immobile n.5, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 26, particella 617 subalterno -;



- Immobile n.6, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 4;
- Immobile n.7, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 5;
- Immobile n.8, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 6;
- Immobile n.9, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 7;
- Immobile n.10, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 19;
- Immobile n.11, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 20;
- Immobile n. 12, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 21;
- Immobile n.13, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 25;
- Immobile n.14, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 26;
- Immobile n. 15, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 27;
- Immobile n.16, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 28;
- Immobile n.17, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 29;
- Immobile n.18, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 33;
- Immobile n.19, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 302;
- Immobile n.20, Comune Porto Mantovano (MN), Catasto Fabbricati,



Sezione Urbana, Foglio 5, particella 608 subalterno 304;

In via alternativa e subordinata:

- Accertarsi che l'atto sopra descritto, è affetto da simulazione assoluta e per l'effetto dichiararsi lo stesso, inefficace nei confronti dell'istituto concludente.

In ogni caso:

- Ordinarsi, con esonero di ogni responsabilità al riguardo quanto ai competenti uffici, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di annotare a margine della trascrizione dell'atto di compravendita immobiliare, stipulato con atto 28.07.2008, a ministero dott. Giampaolo Fabbi, Notaio in Mantova, rep. n. 67443 e racc. n. 20899, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Mantova il 6.8.2008 al n. 9021 Serie 1 T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova il 6.8.2008 con nota n. 12128 R.G. e n. 7125 R.P., rettificata in data 29.08.2008 con nota n. 12899 R.G. e n. 7558 R.P., l'intervenuta declaratoria di inefficacia di detto atto nei confronti di Credito Emiliano Spa;

- Respingere le domande tutte svolte in via riconvenzionale da Sma Italia Srl e Shadow Srl poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;

- Condannarsi le parti convenute alla rifusione delle spese e degli onorari di causa”.

Per le convenute:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria ed avversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare

Conclusioni della SMA ITALIA S.r.l.

1)- Rigettare tutte le domande proposte da Credem S.p.a. nei confronti di SMA Italia e Shadow, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.



In via riconvenzionale:

2)- Accertati i gravi fatti commessi da Credem nel trasmettere la documentazione contabile di provenienza Mapam e ACC alla Società Zenrider Accessories, con la quale SMA Italia aveva ripreso il rapporto per comporre la vertenza insorta a seguito dell'inadempimento della Torneria A.C. di Affini Claudio, condannare la Credem a risarcire a SMA Italia i danni patrimoniali e non patrimoniali (danni all'immagine e rottura definitiva della commessa), danni che saranno accertati e provati nel presente giudizio ed indicati nella misura di Euro 4.000.000,00, o nella somma maggiore o minore che sarà provata in esito all'istruttoria orale che sarà integrata con la memoria ex art. 183, 6° comma, C.P.C.-

3)- Previo ogni accertamento di fatto e di diritto che non sussistevano ab origine i presupposti per introdurre l'azione ex art. 2901 C.C., rigettare la stessa e disporre la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli, ipoteche comprese.

4)- Spese, competenze ed onorari di patrocinio interamente rifuse.


Conclusioni di SMA ITALIA S.r.l. e SHADOW S.r.l.:

1)- In via preliminare:

a)- Sospendere ex art. 295 C.P.C, il presente giudizio fino al passaggio in cosa giudicata della causa pendente tra Shadow e Credem S.p.a. dinanzi il Tribunale di Mantova per risarcimento danni, a cagione delle disordinate, inconsulte e temerarie iscrizioni e trascrizioni effettuate senza titolo da Credem S.p.a. contro Shadow S.r.l.

Sempre in via preliminare;

b)- Sospendere, ex art. 295 C.P.C., il presente giudizio fino al passaggio in cosa giudicata della causa pendente tra SMA Italia e Credem S.p.a. dinanzi il Tribunale C.P. di Reggio Emilia, in opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento della azione revocatoria ex art. 2901



C.C., introitata da Credem S.p.a. contro SMA Italia S.r.l.-

In via riconvenzionale:

2)- Condannare Credem S.p.a. a risarcire Shadow S.r.l. i danni cagionati alla predetta da inconsulte, temerarie, disordinate iscrizioni sui beni immobili tutti di sua proprietà ed in parte su quelli che erano stati promessi in vendita da Shadow alla Società Visylia Investments s.a., con sede in Luxembourg, 23 con atto 04 settembre 2008, la cui penale ammonta ad Euro 825.000,00, pari al 50% del prezzo convenuto in Euro 1.650.000,00 (al netto della precedente vendita).

Sempre in via riconvenzionale:

3) - Condannare Credem S.p.a. a risarcire alla Shadow i danni tutti per le incaute, indebite, inconsulte e temerarie iscrizioni di ipoteca ed altre generali azionate senza titolo e su tutti i beni immobili della Shadow che qui si ricordano:

1)- Comune di Mantova, loc. Montata Carra, Via Isaak e Lea Rabin n. 8 Casa di civile abitazione facente parte di una quadri familiare, detti beni risultano censiti nel catasto fabbricati del Comune di Mantova al Foglio 11, mapp. 235 sub 1, 235 sub. 2 - Prezzo Euro 300.000,00.-

2)- Comune di Porto Mantovano nel complesso in fregio alla Strada Statale Cisa al n. 129 A/2, negozio/laboratorio posto al piano terra, il tutto censito nel catasto fabbricati del Comune di Porto Mantovano al Foglio 4 mapp. 1048 sub. 7 - Prezzo Euro 450.000,00.-

3)- Comune di Porto Mantovano nel complesso in fregio alla Strada Statale Cisa ai n. 129 B/2 deposito ed archivio al 1° piano, il tutto censito nel catasto fabbricati del Comune di Porto Mantovano al Foglio 4 mapp. 1048 sub. 307 - Prezzo Euro 130.000,00.-

4)- Comune di Porto Mantovano nel complesso immobiliare in fregio a Via Londra ai n. 16, 18, capannone con destinazione a magazzino, locale archivio e servizi al piano terra ed altro locale ad uso magazzino



al primo piano, oltre area cortiva in proprietà esclusiva, come risulta nel catasto fabbricati del Comune di Porto Mantovano al Foglio 26 mapp. 617 - Prezzo €uro 420.000,00.-


5)- Comune di Porto Mantovano, loc. Bancole Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", ufficio al primo piano con box tecnico al piano secondo e lastrico solare, identificato al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 5, mapp. 608 sub 4 - Prezzo (vedi N.B.)

6)- Comune di Porto Mantovano, loc. Bancole Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", ufficio al primo piano con box tecnico al piano secondo e lastrico solare, con n. 2 posti auto al piano terra, identificato al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 5, mapp. 608 sub 7, 608 sub 29, 608 sub 33 - Prezzo (vedi N.B.)

7)- Comune di Porto Mantovano, loc. Bancole Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", n. 2 uffici al primo piano con box tecnico al piano secondo e lastrico solare, n. 4 posti auto al piano terra, identificato al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mapp. 608 sub 5, 608 sub 6, 608 sub 25, 608 sub 26, 608 sub 27, 608 sub 28 - Prezzo (vedi N.B.)

8)- Comune di Porto Mantovano, loc. Bancole Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", n. 3 posti auto al piano terra censiti nel catasto fabbricati del Comune di Porto Mantovano al foglio 5 mapp. 608 sub 19, 608 sub 20, 608 sub 21 - Prezzo (vedi N.B.)

9)- Comune di Porto Mantovano, loc. Bancole Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", una parte del pianerottolo al primo piano e una parte del piano copertura, dette porzioni risultano identificate al catasto fabbricati del



predetto comune al Foglio 5, mapp. 608 sub 302 F/04, 608 sub 304 F/04 - Prezzo (vedi N.B.).

N.B.: IL PREZZO DEGLI IMMOBILI 5-6-7-8 E 9 E' DI €URO 650.000,00.-

4)- Rigettare tutte le richieste di Credem S.p.a. tendenti ad ottenere la inefficacia degli atti compiuti da Shadow e da SMA Italia ex art. 2901 C.C.-

5)- Ordinare la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, mandando al Signor Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Mantova di annotare di cancellazione tutte le iscrizioni richieste da Credem S.p.a. sui beni immobili di SMA Italia S.r.l. e Shadow S.r.l., con esonero allo stesso da ogni responsabilità al riguardo, il tutto a cura del difensore delle convenute SMA Italia e Shadow ed a spese di Credem S.p.a.-

6)- Ordinare la cancellazione della trascrizione della citazione del presente giudizio.

7)- Ordinare la cancellazione del nome della SMA Italia S.r.l. e della Shadow S.r.l. dalla Centrale Rischi, annotazioni richieste e comunicate da Credem S.p.a.-

8)- Affermare la responsabilità aggravata di Credem S.p.a. ex artt. 96 C.P.C, e 2043 C.C. per aver iscritto senza titolo ipoteche ed altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui beni di Shadow.

9)- Dichiarare improponibile ed inammissibile il provvedimento richiesto, avendo Credem S.p.a., iscrivendo le ipoteche giudiziarie per l'importo di € 700.000,00, con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, già cautelato il suo asserito credito di soli Euro 501.128,83.

10)- Rigettare la richiesta di Credem S.p.a. di revoca ed di inefficacia dell'atto stipulato il 28.07.2008 a Ministero Notaio Giampaolo Fabbi di Mantova, n. 67443 di rep. e n. 20890 di Racc., stipulato tra SMA Italia S.r.l. e Shadow S.r.l., relativo ai beni siti in Porto Mantovano.



11)- Rigettare, perché infondate, le domande di frode alle ragioni di credito di Credem S.p.a., in quanto contestate nelle singole voci e non provate.

12)- Rigettare le domande di simulazione assoluta, nonché quella di inefficacia, perché smentite da documentazione e comunque domande sfornite di prova.

In ogni caso:

13)- Ordinare la Cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio, con esonero al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari (Ufficio del Territorio) di Mantova da ogni responsabilità al riguardo.

Nel merito:

14)- Rigettare tutte le domande proposte da Credem nei confronti SMA Italia e Shadow, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.

15)- Rigettare le domande di inefficacia introitate da Credem ex art. 2901 C.C., nei confronti di Sma Italia S.r.l., con ogni statuizione di legge e di ragione.

17)- Rigettare la domanda di inefficacia introitata da Credem ex art. 2901 C.C., nei confronti di Shadow S.r.l., con ogni statuizione di Legge e di ragione.

18)- Rigettare la domanda di Credem e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 C.C., la trascrizione dell'atto di citazione sui beni tutti di proprietà di Shadow e venduti a Visylia Investments con atto in data 04.09.2008.

19)- Spese, competenze ed onorari di patrocinio interamente rifuse.

20) 1- **In via riconvenzionale:** A titolo di acconto sui danni conseguenti alla trascrizione della citazione sui beni della Shadow, accordarsi a Shadow la somma di euro 1.950.000,00:

a)- per non aver potuto vendere gli immobili alle condizioni vantaggio-



se previste nell'atto di compravendita 04.09.2008;

b)- per non aver potuto disporre della somma di € 1.650.000,00 che le avrebbe consentito altri investimenti;

c)- per il pagamento della penale fissata dal compromesso di vendita 04.09.2008, pari ad € 825.000,00.

21)- Condannare la Credem S.p.a. a risarcire a SMA e Shadow i danni tutti, compreso quello per la perdita di chances, per la cui quantificazione si rimette a Giustizia”.

Per il terzo intervenuto:

“- Darsi atto che il Fallimento SMA Italia S.r.l. in persona del Curatore Avv. Giuseppe Angiolillo è subentrato, nell'interesse della massa dei creditori concorsuali, nella posizione processuale dell'attore Credito Emiliano S.p.a. e nelle azioni dallo stesso esercitate;

- Per l'effetto, revocarsi e dichiararsi inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento della società SMA Italia S.r.l. in persona del Curatore Avv. Giuseppe Angiolillo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2901 c.c., l'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 28.07.2008 al n.67.443 di rep. Notaio Dott. Giampaolo Fabbi di Mantova, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova in data 06.08.2008 al n.9021 serie 1T, trascritto nei registri immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Mantova dell'Agenzia del Territorio in data 06.08.2008 ai numeri 12129 R.G. e 7125 R.P. e successiva nota in rettifica in data 29.08.2008 ai numeri 12899 R.P. e 7558 R.P., con cui la società "SMA Italia S.r.l." (c.f. 02980220236), all'epoca denominata "San Martino S.r.l.", vendeva alla società "Shadow S.r.l." (c.f. 03424440232) i beni immobili qui di seguito indicati.

A) In Comune di Mantova, località Montata Carra, via Isaak e Lea Rabin n.8, casa di civile abitazione facente parte di una quadrifamiliare, costituita da ingresso con portico, soggiorno - pranzo, disimpegno con



vano scale interno, cucina, disbrigo, bagno-lavanderia altri due portici e rimessa al piano terra, tre camere da letto, disimpegno e bagno al piano primo, con area cortiva in proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 11, mappati nn.:

- 235 sub. 1, p. T/ 1 categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale mq 169, rendita euro 1.174,94

- 235 sub. 2, p. T. categoria C/6, classe 6, mq. 35, superficie catastale mq. 40, rendita euro 159,07

B) In Comune di Porto Mantovano (MN), nel complesso in fregio alla S.S. della Cisa ai rispettivi civici nn. 129/A2 e 129, locale magazzino posto al piano terra e vano ad uso locale deposito con latri vani adibiti ad archivio, disbrigo ripostigli ed accessori al pino primo, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 4, mappali nn.:

- 1048 sub. 7, p. T, categoria D/8, rendita euro 883,14

- 1048 sub. 307, p. T/1, categoria C/2, classe 4, mq 110, superficie catastale mq 123, rendita euro 215,88

C) In Comune di Porto Mantovano (MN), nel complesso immobiliare in fregio a Via Londra nn. 16/18, capannone con destinazione magazzino, locale archivio e servizi al piano terra ed altro locale ad uso magazzino al piano primo, con area cortiva in proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 26, mappale n.:

- 617, categoria C/2-3[^], mq 267, superficie catastale mq. 314, rendita euro 441,26

D) In Comune di Porto Mantovano (MN), località Bancole, Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", ufficio al piano primo composto da un vano, con bagno ed antibagno, con box tecnico al piano secondo, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 5, mappale n.:



- 608 sub 4, p. T/ 1 categoria A/ 10, classe 2, vani 4, superficie catastale mq. 82, rendita euro 754,03.

E1) In Comune di Porto Mantovano (MN) località Bancole, Via Spinelli n. 74, nel centro artigianale, commerciale e direzionale denominato "Le Pancole 3", ufficio al piano primo con box tecnico al piano secondo, con due posti auto al piano terra, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 5 mappali nn.:

- 608 sub. 7, categoria A/10.211, vani 5,5 superficie catastale mq. 119, rendita euro 1.036,79

- 608 sub. 29, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita euro 14,10

- 608 sub 33, categoria C/6-1[^], mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita euro 13,01

E2) In Comune di Porto Mantovano (MN) località Bancole, Via Spinelli n.74, nel complesso già citato sub. E1), due uffici al piano primo con box tecnici al piano secondo e quattro posti auto al piano terra, il tutto censito nel Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 5, mappali nn.:

- 608 sub. 5, categoria A/ 10-2[^], vani 5,5, superficie mq. 115, rendita euro 1036,79

- 608 sub. 6, categoria A/10-2[^], vani 5,5 superficie catastale mq. 116, rendita euro 1036,79

- 608 sub. 25, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita euro 14,10

- 608 sub 26, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita euro 14,10

- 608 sub. 27, categoria C/6-1[^], mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita euro 13,01

- 608 sub. 28, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13,



rendita euro 14,10

E3) In Comune di Porto Mantovano (MN) località Bancole, Via Spinelli n. 4, nel complesso già citato sub. E1), tre posti auto al piano terra censiti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio Foglio 5, mappali nn.:

- 608 sub. 19, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita euro 14,10

- 608 sub. 20, categoria C/6-1[^], mq. 13, superficie catastale mq. 13, rendita euro 14,10

- 608 sub. 21, categoria C/6-1[^], mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita euro 13,01


E4) In Comune di Porto Mantovano (MN), località Bancole, Via Spinelli n.74, nel complesso già citato sub. E1), una parte del pianerottolo al piano primo posto sul lato destro salendo le scale ed una parte del piano copertura posto a destra salendo le scale, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 5 mappali nn.:

- 608 sub. 302 F/04 (in corso di definizione) - ½ pianerottolo al piano primo

- 608 sub. 304 F/04 (in corso di definizione) - ½ lastrico solare al piano copertura;

- in via subordinata e/o alternativa, dichiararsi affetto da simulazione assoluta, nullo e improduttivo di un qualsiasi effetto giuridico il medesimo atto di compravendita immobiliare stipulato in data 28.07.2008, al n.67.443 di rep. Notaio Dott. Giampaolo Fabbi di Mantova, tra le società SMA Italia S.r.l., all'epoca denominata San Martino S.r.l., e Shadow S.r.l., con ogni conseguente statuizione.

Con condanna di Shadow S.r.l, al rimborso delle spese di giudizio, comprensive di anticipazioni, diritti, onorari e rimborso spese generali ex art.14 T.P.F., oltre accessori di legge”.




Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 5-25/3/2009 Credito Emiliano s.p.a. esponeva 1) che le società MAPAM Italia s.r.l. e ACC s.r.l., già in rapporti bancari con essa istante, erano state incorporate nella San Martino s.r.l. con atto n. 30.977 rep. notaio dott. Raiola del 30-7-2008; 2) che la San Martino s.r.l., già fideiussore di entrambe le società incorporate, aveva assunto gli obblighi di queste ex art. 2504 c.c. e, che successivamente, essa aveva modificato la propria ragione sociale in SMA Italia s.r.l.; 3) che essa, in data 15-10-2008, aveva comunicato alla SMA Italia s.r.l. il recesso dai conti di corrispondenza n. 140/010/000409-7 e n. 140/010/000410-1 e dalle linee di credito aperte su di essi; 4) che, in data 21-22/1/2008, essa aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 3684/08 -dichiarato provvisoriamente esecutivo- per un importo di € 503.831,07 oltre agli interessi ed alle spese, corrispondente alla somma dei saldi a credito dei due conti in questione (302.637,27+201.193,80); 5) che, in data 22-10-2008, essa aveva iscritto ipoteca giudiziale sulle unità immobiliari analiticamente descritte nell'atto introduttivo e meglio identificate nella nota di iscrizione n. 15.280 R.G. e n. 3366 R.P.; 6) che, tuttavia, essa si era resa conto che i cespiti su cui aveva iscritto ipoteca erano stati dolosamente sottratti alla garanzia creditoria mediante una compravendita fittizia conclusa poco prima dalla debitrice con la Shadow s.r.l., socia della SMA Italia s.r.l.; 7) che, infatti, SMA Italia s.r.l., con atto n. 67.443 rep. e n. 20.899 racc. notaio dott. G. Fabbi del 28-7-2008 (trascritto il 6-8-2008 con nota n. 12128 R.G. e n. 7125 R.P.), aveva venduto alla socia Shadow s.r.l. i venti beni immobili, non gravati da ipoteca, elencati nell'atto introduttivo; 8) che, nel mese di dicembre 2008, Shadow s.r.l. aveva rivenduto alla Visilya Investments S.A. con sede in Lussemburgo gli immobili siti in Comune



di Mantova e identificati al catasto fabbricati, S.U., fg. 11 part. 235 sub 1 e sub 2 acquistati pochi mesi prima da SMA Italia s.r.l. con l'atto di compravendita impugnato; 9) che l'atto n. 67.443 rep. notaio dott. G. Fabbi del 28-7-2008 era stato volontariamente posto in essere in frode ed in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., evidenziandosi in particolare, quanto al *consilium fraudis*, che la società acquirente era socia di quella venditrice, che nel caso di specie era stata contestualmente venduta una pluralità di immobili (e solo quelli liberi da gravami ipotecari), che la vendita non aveva altra finalità se non quella di sottrarre i cespiti alla garanzia del creditore posto che la principale attività della SMA Italia s.r.l. era quella di concessione dei cespiti in locazione sicché essa non aveva alcun interesse a cedere una consistente parte del proprio patrimonio immobiliare che costituiva il mezzo essenziale della sua attività, tanto più che il ricavato della vendita non era stato impiegato per ripianare i debiti verso la istante e che non risultavano esserci altri creditori titolari di garanzie reali: alla stregua di tali premesse l'istante chiedeva la revoca dell'atto n. 67.443 rep. e n. 20.899 racc. notaio dott. G. Fabbi del 28-7-2008 ovvero, in subordine, la declaratoria che esso era affetto da simulazione assoluta e, quindi, nullo e inefficace nei suoi confronti.

Si costituivano le società SMA Italia s.r.l. e Shadow s.r.l. le quali deducevano 10) che fino al 7-8-2007 non sussisteva alcun rapporto di affidamento fra Credem s.p.a. e SMA Italia s.r.l.; 11) che il patrimonio della San Martino s.r.l. ora SMA Italia s.r.l. (incorporante Mapam Italia s.r.l. e ACC s.r.l.) era composto da un negozio con laboratorio, due capannoni ed una abitazione tutti ubicati in via Cisa di Porto Mantovano, beni ancora di proprietà di SMA Italia s.r.l.; 12) che tutto il patrimonio immobiliare, dopo la fusione per incorporazione, era



costituito da tre uffici e da nove posti auto scoperti tutti ubicati in Porto Mantovano, via Bachelet, 74 e che non vi erano debiti verso fornitori; 13) che, in data 28-3-2007, i beni in questione erano stati promessi in vendita dalla San Martino s.r.l. alla Shadow s.r.l. per l'importo di € 450.000,00 e che, in tale data, era stato versato un acconto di € 375.000,00; 14) che l'atto definitivo era stato stipulato il 28-7-2008 con versamento del saldo del prezzo pari ad € 75.000,00; 15) che in data 2-4-2007 la San Martino s.r.l. aveva promesso in vendita a Shadow s.r.l. un ufficio sito in porto Mantovano, via Bachelet n. 74 con contestuale versamento di acconto di € 125.000,00 mentre il saldo del prezzo di € 25.000,00 era stato versato il 18-7-2008 con fissazione per il rogito definitivo della data del 28-7-2008; 16) che in data 18-4-2008 la San Martino s.r.l. aveva venduto alla Shadow s.r.l. un negozio ed un locale ad uso deposito siti in Porto Mantovano, S.S. Cisa per il prezzo di € 580.000,00; 17) che, in data 18-7-2008, la San Martino s.r.l. aveva venduto alla Shadow s.r.l. un capannone sito in Porto Mantovano in via Londra n. 16/18 per il prezzo di € 430.000,00 in relazione al quale l'atto pubblico di trasferimento era stato stipulato il 18-7-2008; 18) che, in data 18-7-2008, la San Martino s.r.l. aveva venduto alla Shadow s.r.l. una villetta a schiera sita in Porto Mantovano per il prezzo di € 290.000,00; 19) che, con le somme ricavate dalle vendite, SMA Italia aveva provveduto ad estinguere due rilevanti mutui garantiti da ipoteca accesi con il Banco di Sicilia e di importo pari l'uno ad € 400.000,00 e l'altro ad € 1.000.000,00; 20) che SMA Italia s.r.l. aveva provveduto a pagare nel 2007 e nel 2008 debiti con fornitori, canoni di leasing e imposte per rilevanti importi; 21) che, quando la banca istante aveva deciso di revocare gli affidamenti senza rispetto dei termini per la messa in mora, il patrimonio di SMA Italia s.r.l. era privo di passività con merci a magazzino per € 12.000.000,00 cui dovevano aggiungersi



le macchine utensili ed un fabbricato; 22) che non sussisteva alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. atteso in particolare che il credito vantato dalla banca istante era litigioso e condizionale essendo pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3684/08 avanti al Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del quale era stato contestato il credito preteso ed evidenziato sia l'ingiustificato recesso dal rapporto in essere, attuato peraltro illegalmente per mancanza di congruo preavviso, sia l'illegittimo comportamento della banca che aveva determinato l'interruzione delle trattative con un importante cliente estero ciò che aveva cagionato all'opponente SMA Italia s.r.l. rilevanti danni di cui, in via riconvenzionale, aveva preteso il ristoro; 23) che in ogni caso la banca non aveva documentato il proprio credito nel presente giudizio e non era legittimata ad agire avendo già ipotecato i cespiti oggetto della compravendita impugnata; 24) che le operazioni immobiliari intervenute fra le convenute erano state poste in essere prima della fusione e che il ricavato di € 1.600.000,00 era stato impiegato per estinguere una fideiussione di € 1.000.000,00 ed estinguere un mutuo gravanti sulla San Martino s.r.l. nonché per pagare i fornitori ed il fisco e, quindi, al fine di liberare la predetta società da tutte le passività conservandole un negozio con laboratorio, due capannoni ed un appartamento ad uso ufficio, beni tutti ubicati in Porto Mantovano ed idonei comunque a garantire la esposizione contestata sicché nessun danno aveva subito la istante; 25) che le operazioni compiute da SMA Italia s.r.l. erano anteriori al rapporto intercorso con la banca istante sicché difettava l'intento di arrecarle pregiudizio; 26) che, per effetto delle sconsiderate iniziative poste in essere dalla banca, la Shadow s.r.l. non aveva potuto perfezionare la compravendita di immobili già concordata con la Visilya Investments S.A. il 4-9-2008 sicché la banca le aveva cagionato un danno pari ad almeno €




825.000,00 e, in relazione al quale, essa aveva instaurato apposito giudizio avanti al Tribunale di Mantova; 27) che la banca istante aveva ingiustificatamente segnalato il nominativo delle convenute alla Centrale Rischii; 28) che la banca aveva cagionato ulteriori danni avendo inopinatamente iscritto ipoteca sugli immobili di Shadow s.r.l.: alla stregua di siffatte deduzioni la difesa delle convenute chiedeva il rigetto della domanda e la condanna in via riconvenzionale della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere determinato l'interruzione del rapporto con Zenrider Accessories, per avere impedito il perfezionamento della vendita di immobili con la Visilya Investments S.A. e per avere illegittimamente iscritto ipoteca sui nove beni immobili della Shadow s.r.l. indicati in comparsa.

Rigettate le istante istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza emessa in data 30-6-2011, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento di SMA Italia s.r.l.. A seguito della riassunzione si costituiva in giudizio il Fallimento di SMA Italia s.r.l. il quale dichiarava di voler proseguire l'azione intrapresa da Credito Emiliano s.p.a. ma nell'interesse di tutti i creditori della massa facendo proprie tutte le domande formulate dalla banca.

La causa, dichiarata urgente ex art. 6 del d.l. 74/2012, veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dandosi atto che i difensori di Shadow s.r.l nel corso del giudizio rinunciavano al mandato e non venivano sostituiti né depositavano scritti conclusionali.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il curatore del Fallimento SMA Italia s.r.l. si è costituito in giudizio manifestando la volontà, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 l.f., di subentrare, nell'interesse della massa dei creditori concorsuali, nella posizione processuale del Credito Emiliano S.p.a. e, di conseguenza, nell'esercizio



dell'azione revocatoria ordinaria e dell'azione di simulazione assoluta formulate dall'attore originario Credito Emiliano s.p.a..

In proposito va rilevato che è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. 28-05-2009 n. 12513; Cass. 19-05-2006 n. 11763; Cass. 8-9-2005 n. 17943; Cass. 19-07-2002 n. 10547) il principio secondo cui qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione dell'azione medesima compete in via esclusiva al curatore fallimentare, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare, con la particolarità che tale subentro comporta anche una modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti (v. Cass. S. U. 17-12-2008 n. 29420): ne consegue che l'azione revocatoria proposta dal creditore diviene improcedibile e che il creditore non può rimanere nel processo né come parte né come interventore adesivo in quanto la decisione può produrre nei suoi confronti effetti riflessi di mero fatto; occorre peraltro precisare che il Credito Emiliano s.p.a. mantiene la legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti.

Nel merito va osservato che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto



traslativo e nella ricorrenza, in capo al debitore ed al terzo, di un certo atteggiamento soggettivo.

In ordine al primo profilo deve rilevarsi che l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (e la cui esecutività non è mai stata sospesa), la documentazione negoziale allegata e la stessa parziale ammissione della difesa della società SMA Italia s.r.l. secondo cui il credito della banca sarebbe ridotto ad € 501.718,00 (in comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie si è dato atto che il credito del Credito Emiliano s.p.a., in relazione alle esposizioni debitorie delle società Mapam Italia s.r.l. e ACC s.r.l., ammontava a complessivi € 501.718,00 e precisamente: € 199.800,00 fattura Mapam n. 227 del 27.06.2008; € 100.000,00 fido accordato a Mapam; € 151.918,00 fattura ACC n. 20 del 27.06.2008; € 50.000,00 fido accordato ad ACC) nonché l'ammissione al passivo del fallimento di SMA Italia s.r.l., costituiscono elementi idonei a far ritenere integrato il primo dei requisiti, dovendosi peraltro rammentare che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito (cfr. Cass. 7-10-2008 n. 24757). Occorre aggiungere che le anticipazioni effettuate e gli affidamenti concessi da Credito Emiliano s.p.a. alle società Mapam Italia s.r.l. e ACC. s.r.l. sono anteriori all'atto dispositivo impugnato posto in essere dal fideiussore come emerge da quanto sopra esposto nonché dagli estratti conto prodotti (v. documento n. 23 allegato dalla difesa attorea) risultando i debiti delle società incorporate nei confronti della banca attrice già in essere alla data del 27-6-2008 e garantiti dalla San Martino s.r.l. (precedente denominazione di SMA Italia s.r.l.) in forza delle fideiussioni da essa prestate il 10.08.2007 a garanzia dei rapporti intrattenuti dalla banca in questione con i debitori principali Mapam Italia s.r.l. e ACC S.r.l. (si vedano i documenti n. 2 e 3 di parte attrice);



va peraltro ricordato che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro, anche processuali, anteriori alla fusione il che equivale a dire che i debiti delle società incorporate sono divenuti debiti propri di quella incorporante sin dal momento in cui sono sorti.

Quanto all'effettività del danno va rilevato che a determinare l'*eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore e, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è invece onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. 29-3-2007 n. 7767; Cass. 4-7-2006 n. 15265; Cass. 14-10-2005 n. 19963, Cass. 18-3-2005 n. 5972; Cass. 6-8-2004 n. 15257; Cass. 24-7-2003 n. 11471; Cass. 6-5-1998 n. 4578): nel caso di specie va evidenziato che, mentre il curatore fallimentare ha assolto al proprio onere, altrettanto non ha fatto la società SMA Italia s.r.l. atteso che essa ha alienato gli unici immobili non gravati da ipoteca né ha provato di essere titolare di altri cespiti idonei a garantire l'esposizione debitoria (l'allegazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 non può considerarsi sufficiente al fine indicato) sicché risulta evidente il pregiudizio subito dalla massa dei creditori né può sottacersi che SMA Italia s.r.l. è stata dichiarata fallita nel corso del 2011, che il passivo risulta essere pari a € 20.765341,99 e che la sentenza dichiarativa di fallimento evidenziava l'insufficienza delle attività a far fronte alle passività.

In ordine all'elemento psicologico del debitore va ricordato che, nell'ambito della revocatoria ordinaria, lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l'atto revocando sia anteriore o posteriore



al sorgere del credito e che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. *scientia damni*) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacchè l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. 4-12-2009 n. 25556; Cass. 9-4-2009 n. 8680; Cass. 19-10-2006 n. 22465; Cass. 25-01-2006 n. 1413; Cass. 7-7-2003 n. 10702; Cass. 27-6-2002 n. 9349): nella fattispecie in esame risulta evidente la consapevolezza da parte di SMA Italia s.r.l. di pregiudicare la garanzia del creditore avendo tale società provveduto a trasferire contestualmente (alla propria socia) tutti gli immobili liberi da ipoteca ed essendo fideiussore delle società esposte con la banca e, quindi, a conoscenza dell'esistenza dei debiti con la banca.

Quanto poi alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo (c.d. *consilium fraudis*) va rammentato che non occorre la c.d. *participatio fraudis* essendo sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerate, che può essere provata anche con presunzioni (v. Cass. 18-5-2005 n. 10430): nel caso di specie occorre evidenziare, da un lato, che la



debitrice ha realizzato una vendita contestuale di tutti i diritti immobiliari di cui era titolare nel qual caso, secondo la giurisprudenza, la conoscenza è *in re ipsa* (v. Cass. 23-5-2008 n. 13404; Cass. 27-3-2007 n. 7507; Cass. 18-5-2005 n. 10430; Cass. 6-4-2005 n. 7104; Cass. 11-2-2005 n. 2748; Cass. 21-6-1999 n. 6248; Cass. 8-7-1998 n. 6676; Cass. 10-4-1997 n. 3113) e, dall'altro, che l'acquirente era socia della venditrice. Non possono inoltre andare sottaciuti gli stretti legami parentali esistenti fra soci e amministratori di SMA Italia s.r.l. e di Shadow s.r.l., enti caratterizzati da una ristretta base sociale: Di Prima Massimiliano è infatti socio di Shadow s.r.l. nonché fratello di Di Prima Paolo che è l'amministratore unico di Sma Italia s.r.l. e figlio di Di Prima Agostino che è amministratore unico della Shadow s.r.l. (v. doc. 13, 5 e 20 del fascicolo attoreo) sicché, alla stregua di tali elementi, deve ritenersi provato anche il *consilium fraudis* da parte della società acquirente.

Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento SMA Italia s.r.l., ex art. 2901 c.c., della compravendita di immobili di cui all'atto n. 67.443 rep. e n. 20.899 racc. notaio dott. G. Fabbi del 28-7-2008 trascritto presso la Agenzia del Territorio di Mantova – Servizio della Pubblicità Immobiliare il 6-8-2008 con nota n. 12128 R.G. e n. 7125 R.P. rettificata in data 29-8-2008 con nota n. 12899 R.G. e n. 7558 R.P..

La domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto, formulata in via subordinata, deve pertanto ritenersi assorbita.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni formulata in via riconvenzionale dalla società SMA Italia s.r.l. nei confronti del Credito Emiliano s.p.a. la stessa va dichiarata improcedibile ex art. 43 l.f. e non avendo il Fallimento della società SMA Italia s.r.l., unico soggetto ora legittimato alla sua proposizione, inteso coltivarla nel



presente giudizio.

In ordine infine alla domanda riconvenzionale di danno proposta nei confronti del Credito Emiliano s.p.a. da Shadow s.r.l. deve ritenersi che la stessa sia infondata in quanto riferita a comportamenti posti in essere dalla banca a tutela del proprio diritto di credito che, all'esito del presente giudizio, ha trovato pieno riconoscimento.

In ordine alle spese di lite debbono compensarsi quelle riguardanti i rapporti fra la banca istante ed il fallimento intervenuto stante la coincidenza delle posizioni, rimanendo riservata alla cognizione degli organi fallimentari ogni questione riguardante il credito per le spese di lite affrontate dalla banca attrice mentre seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità dei parametri di cui al d.m. 140/2012 (cfr. Cass. S.U. 12-10-2012 n. 17406), quelle afferenti i rapporti tra Shadow s.r.l. e Credito Emiliano s.p.a..

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2901 c.c. da Credito Emiliano s.p.a.;
- dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento SMA Italia s.r.l. (subentrato al Credito Emiliano s.p.a.), ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., della compravendita di immobili realizzata con atto n. 67.443 rep. e n. 20.899 racc. notaio dott. G. Fabbi del 28-7-2008 trascritto presso la Agenzia del Territorio di Mantova – Servizio della Pubblicità Immobiliare il 6-8-2008 con nota n. 12128 R.G. e n. 7125 R.P. rettificata in data 29-8-2008 con nota n. 12899 R.G. e n. 7558 R.P.;
- ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Mantova - Servizio della Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;



- dichiara improcedibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da SMA Italia s.r.l.;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da Shadow s.r.l.;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra Credito Emiliano s.p.a. ed il Fallimento SMA Italia s.r.l.;
- condanna Shadow s.r.l. a rimborsare al Credito Emiliano s.p.a. le spese di lite liquidandole in € 100,00 per spese ed € 12.500,00 per competenze oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 8 marzo 2013.

Il Giudice
dott. Mauro Bernardi

Il Cancelliere



Depositata in Cancelleria

oggi 19 APR. 2013

Il Cancelliere



ILCASO.it